

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
via Cosseria, n. 2 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 21/6/2019

Oggetto: Art. 1, commi da 360 a 365, della legge n. 145 del 2018 – estensione della validità delle graduatorie approvate prima del 1° gennaio 2010 e prima del 31 dicembre 2014 – domanda cautelare – istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, co. 1 e 6, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Spett.le Segreteria,

facendo seguito al comunicato dell’11/4/2019, con la presente comunico di aver notificato in data 21/6/2019 al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Pubblica Amministrazione ed il Dipartimento della Funzione Pubblica l’istanza cautelare proposta nell’ambito del giudizio già instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma per l’accertamento:

i) dell’estensione della validità e/o efficacia fino al 31/12/2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate prima del 1°/1/2010, la cui scadenza, anche a seguito di ripetute proroghe, era fissata al 31/12/2018;

ii) dell’estensione della validità e/o efficacia fino al 31/12/2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2010 al 2018.

In effetti, tenuto conto dei tempi ordinariamente occorrenti per la conclusione del giudizio di merito, la cui definizione peraltro dipende essenzialmente dall’esito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede di ricorso in relazione all’art. 1, commi da 360 a 365, della legge n. 145 del 2018, l’eventuale sentenza favorevole finirebbe per essere pronunciata in epoca successiva all’ultima scadenza del 31/12/2021, così vanificando del tutto lo scopo dell’azione, che, come già ricordato, è quello di salvaguardare le *chances* di assunzione degli idonei collocati nelle predette graduatorie, consentendone l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale anche dirigenziale.

Considerato che, come già comunicato l’11/4/2019, l’azione proposta da codesta spett.le Federazione, nell’ambito della quale è stata sollevata la *quaestio legitimitatis*, fuoriesce dal perimetro tradizionale dell’azione di annullamento per collocarsi in quello dell’azione atipica di accertamento, e ciò perché la stessa riguarda, per lo più, la perdurante validità di graduatorie già scadute (perché non prorogate dalla legge n. 145 del 2018) o di prossima scadenza, la domanda cautelare è stata proposta non già per la

sospensione di provvedimenti di cui nella specie non si ravvisa l'esistenza ma in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 55, co. 10, c.p.a., secondo cui, laddove le esigenze del ricorrente siano favorevolmente apprezzabili, deve procedersi alla sollecita definizione del giudizio di merito, ciò che, nel caso concreto, si risolve nell'unica possibilità affinché possa trovare applicazione il principio per cui «la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione», che, com'è noto, costituisce il fondamento stesso della tutela cautelare.

Sempre allo scopo di salvaguardare le *chances* di assunzione degli idonei collocati nelle predette graduatorie, consentendone l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale anche dirigenziale, con istanza inoltrata a mezzo p.e.c. in data 21/6/2019, ho richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per conto di codesta spett.le Federazione, di procedere alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101 del 2013, secondo cui *«la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, ... avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica»*.

Nel contempo, ho chiesto la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 2, co. 13, del D.L. n. 95 del 2012, secondo cui *«la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web...»*.

Come si ricorderà, già con atto di diffida e costituzione in mora del 17/12/2018, codesta spett.le Federazione aveva censurato il comportamento omissivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per aver provocato un grave pregiudizio alla soddisfazione delle legittime aspettative degli idonei, ai quali è stata preclusa l'assunzione anche a causa della mancata predisposizione della piattaforma informativa che avrebbe dovuto essere realizzata ai sensi dell'art. 2, co. 13, del D.L. n. 95 del 2012, e dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101 del 2013.

Un simile pregiudizio si è poi concretizzato proprio per effetto dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 1, co. 360 ss., della legge n. 145 del 2018, già censurato in sede di ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Quindi, con la richiamata istanza del 21/6/2019, ho chiesto la pubblicazione dei predetti dati ed informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 e 6, del D.Lgs. n. 33 del 2013, sulla quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dovrà provvedere entro il consueto termine di 30 gg., decorso il quale potrà essere proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo, fermo restando le responsabilità di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 33 ult. cit.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici